

COMUNE DI GAVARDO

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.	181
DATA DI EMISSIONE	12/04/2023

ORIGINALE

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 183/2010 - NOMINA DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI.

IL RESPONSABILE **SEGRETARIO GENERALE**

IL SEGRETARIO GENERALE

richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'art. 57, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il D. lgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- l'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n.183;
- la direttiva 4 marzo 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle Pari Opportunita' "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche";
- la deliberazione della G.C. n. 144 del 10 novembre 2021 con la quale è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) del comune di Gavardo per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, demandando al Segretario comunale la costituzione dello stesso;

premesso che:

- l'articolo 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, modificando l'articolo 57 del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che: "01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
- 02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.
- 03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
- 04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- 05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi";
- le modalità di funzionamento del CUG, disciplinate dalla Direttiva contenente le Linee Guida emanate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Ministro per le Pari Opportunità, stabiliscono in particolare:
 - ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, costituisce un CUG, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001 (come novellato dall'art. 21 della legge 183/2010);
 - il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale;
 - tenuto conto della trasversalità delle materie oggetto delle competenze del CUG, al fine di favorire il coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti pubblici, le amministrazioni costituiscono un unico CUG che includa rappresentanze di tutto il personale appartenente all'amministrazione (dirigente e non dirigente);
 - i/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta;

- i/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;
- il CUG "è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione, secondo quanto previsto per i singoli ordinamenti.[..]";
- il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione, con esperienza nelle funzioni di organizzazione e gestione del personale;
- a tal fine le FAQ Redatte a cura del Gruppo di lavoro per il monitoraggio ed il supporto alla costituzione e sperimentazione dei Comitati Unici di Garanzia precisano che la legge 183/2010 "tace quanto al se questi debba essere eletto tra i componenti designati dall'amministrazione o se invece possa essere un componente aggiuntivo. [..] emerge che sono presenti entrambe le formule organizzative: in alcuni casi il Presidente è individuato tra i soggetti designati dall'amministrazione; in altri casi il Presidente è "elemento in più" sempre scelto tra i componenti designati dall'amministrazione. Appare, dunque, possibile optare per l'una o l'altra formula organizzativa, nel rispetto della continuità con gli organismi preesistenti. Infatti, anche optare per il secondo dei due modelli descritti non fa venir meno l'equilibrio tra le componenti del CUG, in considerazione che applicando le regole generali, in presenza di organi collegiali che abbiano un numero pari di componenti le deliberazioni sono assunte a maggioranza, ed in caso di parità si ritiene approvata la deliberazione adottata con il voto favorevole del Presidente";
- il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti;

rilevato che il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, nel rispetto dei principi di pari opportunità e della dignità della persona nel contesto lavorativo, di benessere organizzativo e contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;

dato atto che il Responsabile dell'Area Affari Generali ha richiesto:

- 1) alle organizzazioni sindacali, in data 6 dicembre 2021, prot. n. 23569, l'indicazione del proprio componente effettivo e supplente designato per la partecipazione al CUG;
- successivamente sollecitando con note 3289 del 16 febbraio 2022 e 5721 del 22 marzo 2022;
- solo CISL-FP ha dato riscontro in data 17 marzo 2022 (prot. 5431) nominando la sig.ra Belfiore Giulia in qualità di componente effettivo e il sig. Orio Nicola in qualità di componente supplente.

invece FP-CGIL, UIL-FPL e CSE non hanno dato alcun riscontro;

- 2) a tutti i dipendenti, mediante un avviso di interpello prot. 23580 del 6 dicembre 2021, di far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità/interesse (qualora interessati) unitamente al proprio curriculum vita;
- successivamente sollecitando con il secondo avviso di interpello prot. 3337 del 16 febbraio 2022;

è pervenuta la sola dichiarazione di disponibilità (prot. 5278del 15 marzo 2022) della sig.ra Almici Barbara, dipendente presso l'Area Servizi alla Persona, con il profilo professionale di Assistente Sociale;

considerato che:

- le Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello di ente hanno designato un solo componente effettivo su quattro e un solo componente supplente su quattro;
- dai dipendenti comunali è pervenuta una sola candidatura;
- il Comitato Unico di Garanzia, al fine di favorire il coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti pubblici, deve includere rappresentanze di tutto il personale appartenente all'amministrazione (dirigente e non dirigente);
- i dipendenti che hanno manifestato il proprio interesse non rappresentano tutto il personale appartenente all'amministrazione e visto altresì il numero esiguo degli stessi;
- il Gruppo per il Monitoraggio ed il supporto alla costituzione e sperimentazione dei CUG ha chiarito che: "[...] in mancanza di risposte all'interpello interno, finalizzato all'individuazione dei potenziali componenti del CUG, sarà compito del dirigente responsabile della gestione del personale individuare, tra i dipendenti, coloro che abbiano le competenze per rivestire tale ruolo. Il dipendente così nominato non potrà declinare l'incarico, che deve ritenersi, proprio in considerazione del tenore della norma sopra riportata, da comprendere tra quelli propri dell'ufficio. [...]

Anche le OO. SS. legittimate ai sensi della norma a nominare propri rappresentanti dovranno essere più volte sollecitate alla nomina di propri rappresentanti. Si ricorda, tuttavia, che nelle linee guida si legge al punto 3.1.1., che "Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti". Ratio della disposizione è prevedere che l'inerzia di alcune delle OO.SS. non produca l'effetto di bloccare la costituzione del CUG ovvero di limitarne la consistenza numerica fino a ridurne concretamente l'operatività (si pensi per esempio all'ipotesi in cui una sola OO.SS. nomini il proprio rappresentante). Pertanto, si ritiene che la pariteticità è assicurata quando, alle OO.SS. legittimate, sia stata data la possibilità di nominare i propri rappresentanti anche se tale possibilità non sia stata in concreto esercitata. Applicando tali principi sarà sufficiente per una regolare costituzione del CUG la nomina dei rappresentanti dell'amministrazione (che come detto dovranno essere nominati individuandoli anche qualora non abbiano dato la propria disponibilità) e di alcuni dei rappresentanti delle OO. SS. Legittimate. [...]";

considerata la necessità di procedere all'individuazione di ulteriori dipendenti, utili all'integrazione della rappresentanza dei componenti di cui sopra, nelle persone di:

<u>Quinzani Luca (effettivo)</u> dipendente assegnato all'area URP - Viabilità, con il profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo (titolare PO);

<u>Tondini Alessandro (effettivo)</u> dipendente assegnato all'area il Servizi alla persona, con il profilo professionale di Istruttore amministrativo;

<u>Belli Benedetta (effettivo)</u> dipendente assegnato all'area Gestione del territorio, con il profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico;

<u>Pochetti Michela (supplente)</u> dipendente assegnato all'area affari generali (servizio personale), con il profilo professionale di Istruttore amministrativo;

<u>Oppini Laura (supplente)</u> dipendente assegnato all'area economico finanziaria (servizio commercio), con il profilo professionale di Istruttore amministrativo;

<u>Cazzago Claudio (supplente)</u> dipendente assegnato all'Aggregazione polizia locale, con il profilo professionale di Istruttore di vigilanza;

<u>Santamaria Carmelina (supplente)</u> dipendente assegnato all'Aggregazione polizia locale, con il profilo professionale di Agente polizia locale;

ritenuto di provvedere alla costituzione del CUG, pur in assenza della designazione dei componenti da parte di alcune organizzazioni sindacali, in quanto il CUG "si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti";

rilevato che dall'esame dei *curricula* dei dipendenti individuati non sussistono motivi che ostano alla nomina degli stessi a fare parte del CUG;

ritenuto inoltre di nominare in qualità di presidente del Comitato Unico di Garanzia il dipendente Quinzani Luca, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA

- 1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2. di nominare il Comitato Unico di Garanzia del Comune di Gavardo, ai sensi dell'art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, nelle seguenti persone:

Rappresentanza	Componenti effettivi	Componenti supplenti
C.G.I.L. FP		
CISL FP	Belfiore Giulia	Orio Nicola
UIL FP		
CSE Funzioni Locali - Polizie		
Locali		
Amministrazione Comunale	Almici Barbara	Pochetti Michela
	Quinzani Luca	Oppini Laura
	Tondini Alessandro	Cazzago Claudio
	Belli Benedetta	Santamaria Carmelina

- 3. di designare in qualità di Presidente del CUG il sig. Quinzani Luca;
- 4. di dare quindi atto che il CUG del Comune di Gavardo è costituito da n. cinque componenti effettivi, tra cui il presidente e da n. cinque componenti supplenti, che rappresentano la metà più uno dei componenti previsti;
- 5. di dare atto che i componenti il CUG rimangono in carica per un massimo di quattro anni e che gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta;
- 6. di dare atto che il CUG è tenuto ad adottare, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, un regolamento recante la disciplina delle modalità di funzionamento, che sarà poi approvato dalla Giunta;
- 7. di dare atto che la presente nomina non comporta maggiori oneri per il Comune di Gavardo;
- 8. di disporre la comunicazione del presente atto a ciascun componente del CUG, al Sindaco, alla RSU e alle OO.SS. interessate, alla competente Consigliera di parità, al Responsabile del Servizio Personale.

IL RESPONSABILE SEGRETARIO GENERALE Lo Parco Annalisa / Arubapec S.p.a.